



# **COMUNE DI VILAFRATI**

**Città Metropolitana di Palermo**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.08.2012**

**Esecutivo dal 13.09.2013**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale del n. 38 del 30.03.2016**

## SOMMARIO

| Art. | Descrizione   |
|------|---|
|      | <b>CAPO I</b><br><b>NORME GENERALI</b>                          |
| 1    | Oggetto del regolamento.  |
| 2    | Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.       |
| 3    | Loculi soggetti a concessione.                                  |
|      | <b>CAPO II</b><br><b>DIRITTO ALL'USO</b>                        |
| 4    | Aventi diritto all'uso.   |
| 5    | Limiti alle concessioni   |
| 6    | Divieti di concessione.   |
| 7    | Divieto di cessione dei diritti d'uso.                          |
|      | <b>CAPO III</b><br><b>PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</b> |
| 8    | Programmazione delle concessioni.                               |
| 9    | Atto di concessione   |
| 10   | Durata delle concessioni.                                       |
| 11   | Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.           |
| 12   | Concessioni per tumulazioni provvisorie.                        |
|      | <b>CAPO IV</b><br><b>MANUTENZIONE</b>                           |
| 13   | Autorizzazione ad eseguire i lavori.                            |
| 14   | Doveri in ordine alla manutenzione.                             |
|      | <b>CAPO V</b><br><b>RINUNCIA ALLE CONCESSIONI</b>               |
| 15   | Rinuncia alle concessioni.                                      |
| 16   | Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.       |
| 17   | Rinuncia alle concessioni di loculo in uso.                     |
|      | <b>CAPO VI</b><br><b>NORME TRANSITORIE</b>                      |
| 18   | Censimento e regolarizzazione delle concessioni in atto.        |
|      | <b>CAPO VII</b><br><b>NORME FINALI</b>                          |
| 19   | Entrata in vigore.  |
| 20   | Pubblicità del Regolamento.                                     |
| 21   | Abrogazioni di precedenti disposizioni.                         |
| 22   | Rinvio dinamico.  |
| 23   | Vigilanza - Sanzioni.   |

## CAPO I. NORME GENERALI

### Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati di loculi cimiteriali,

### Art. 2. Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

al testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

### Art. 3. Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### Art. 4- Aventi diritto all'uso

*1. I loculi comunali, per il 50%, sono concessi in uso a seguito della morte:*

- a) di persone nate e/o residenti nel comune di Villafrati;*
- b) dei coniugi o conviventi delle persone di cui alla precedente lettera a);*
- c) di persone che pur non essendo nate o residenti in questo Comune, vi abbiano la famiglia residente.*

*Il restante 50% dei loculi comunali è concesso a persone ancora in vita, identificando quali destinatari:*

- a) persone nate e/o residenti nel comune di Villafrati che abbiano compiuto i 60 anni di età;*
- b) i coniugi o conviventi delle persone di cui alla precedente lettera a) che abbiano compiuto i 60 anni di età;*
- e) i residenti o nati nel comune di Villafrati che siano portatori di handicap grave e riconosciuto pari al 100% dalle Autorità competenti, che ne facciano richiesta unitamente al congiunto ovvero al tutore, indipendentemente dall'età del portatore di handicap;*
- d) richiedenti di età superiore a 60 anni che, pur non essendo nati o residenti nel comune di Villafrati, dimostrino di avervi risieduto per un periodo di almeno 10 anni e che nei cimitero comunale abbiano inumato o tumulato almeno un familiare (coniuge, parente in linea retta collaterale fino al 4° grado, il/la convivente). Per i portatori di handicap, di cui alla precedente lettera c), sarà irrilevante il requisito dell'età.*

*2. Il diritto alla tumulazione è riservato esclusivamente alla persona defunta per la quale si chiede la concessione.*

*3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa per una somma pari al doppio di quella fissata dalla vigente tariffa.*

## CAPO II. DIRITTO ALL'USO

### Art. 5- Limiti alle concessioni

Per le persone non residenti decedute nel territorio di questo comune la concessione di loculi cimiteriali, deve avere carattere di provvisorietà, fatti salvi i casi previsti dalla legge, con le modalità previste dall'art. 12.

### Art. 6. Divieti di concessione

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere rilasciate
  - a) a persone che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) nel caso in cui le richieste di concessioni a persone in vita siano eccedenti rispetto a quanto previsto dall'art. 13 dell'Appendice al regolamento di Polizia Mortuaria;

### Art. 7- Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1) È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

## CAPO III. PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

### **Art. 8 - Programmazione delle concessioni.**

- 1) Il Responsabile del Servizio, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alla media annua di seppellimenti, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
- 2) Il suddetto atto è immediatamente comunicato all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.
- 3) Per le concessioni a persone in vita, di cui all'art. 13 dell'Appendice al regolamento di Polizia Mortuaria, viene emesso apposito bando, solo quando il Responsabile del Servizio verifica che la quantità di loculi disponibili, per il lasso di tempo che intercorrerà dalla stesura del programma di intervento fino alla realizzazione di nuovi loculi, sia sufficiente rispetto al numero di seppellimenti medi

### **Art.9 - Atto di concessione.**

- 1) Le concessioni cimiteriali di cui a precedente art. 1 sono rilasciate, a seguito di domanda in bollo, con atto scritto.
- 2) L'atto di concessione segue lo schema allegato al presente Regolamento sotto la lettera a) per i loculi concessi per persone decedute e sotto la lettera b) per persone in vita come previsto dall'art. 13 dell'Appendice al regolamento di Polizia Mortuaria.

### **Art.10 - Durata delle concessioni.**

- 1) Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di 40 anni dalla data di seppellimento della salma per cui viene concessa;
- 2) Alla scadenza delle concessioni i loculi tornano nella piena disponibilità del comune;

### **Art.11 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

- 1) Le concessioni sono stipulate con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto.
- 2) Per le concessioni d'uso di loculi cimiteriali a persone ancora in vita, così come previsto dall'art. 13 dell'Appendice al regolamento di Polizia Mortuaria la tariffa di cui al punto 1) viene maggiorata :
  - a) del 15%, nel caso di pagamento in unica soluzione e del 20% nel caso di pagamento rateizzato, per persone aventi età oltre 80 anni, .
  - b) del 20%, nel caso di pagamento in unica soluzione e del 25% nel caso di pagamento rateizzato, per persone aventi età compresa tra 75 anni ad 80 anni
  - c) del 25%, nel caso di pagamento in unica soluzione e del 30% nel caso di pagamento rateizzato, per persone aventi età compresa tra 70 anni a 75 anni
  - d) del 30%, nel caso di pagamento in unica soluzione e del 35% nel caso di pagamento rateizzato, per persone aventi età compresa tra 65 anni a 70 anni
  - e) del 35%, nel caso di pagamento in unica soluzione e del 40% nel caso di pagamento rateizzato, per persone aventi età compresa tra 60 anni a 65 anni
- 3) Per le concessioni temporanee di cui all'art. 5 la tariffa di concessione è aumentata del 20%
- 4) Le tariffe sono aggiornate dal Responsabile di Area Tecnica ed approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
- 5) Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.

### **Art. 12 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.**

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se :

- a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi di provvisorietà;
- b) ha una durata non superiore ad un anno;
- c) viene stipulato regolare contratto;
- d) viene versato il canone di concessione pari al 30% della tariffa di cui al precedente art. 9;

#### **CAPO IV - MANUTENZIONE**

##### **Art. 13 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

- 1) Nessun tipo di lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 200 a 1000 euro.

##### **Art. 14 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

- 1) Così come previsto nell'art. 22 del Regolamento Edilizio dell' ampliamento del nuovo cimitero approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 63 del 22.10.2009 , per i loculi comunali la manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune. Spettano al concessionario esclusivamente le manutenzioni delle lapidi commemorative, vasi, soglie.
- 2) Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, al mantenimento del decoro e pulizia della sepoltura.
- 3) Eventuali oneri per interventi sostenuti dal comune a fronte di incuria e/o cattiva manutenzione saranno addebitati al concessionario , suoi successori ed aventi causa.
- 4) E' vietata la sostituzione delle lastre lapidee in dotazione alle sepolture con altre di colore diverso da quelle esistenti.
- 5) Nei casi di sostituzione dovuta a cause di danni alle lapidi, il titolare della concessione o suoi aventi causa ,devono chiedere, espressamente per iscritto e preventivamente concordato, la sostituzione, al responsabile del servizio.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 200 a 1000 euro

#### **CAPO V - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**

##### **Art. 15 - Rinuncia alle concessioni.**

- 1) I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
- 2) La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio.  
Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un buono stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma in applicazione del successivo art. 16.
- 3) I loculi retrocessi o comunque rientranti nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

##### **Art. 16 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.**

- 1) Per i loculi comunali concessi in vita, così come previsto dall'art. 13 dell'Appendice al Regolamento di Polizia Mortuaria , e non utilizzati al momento della rinuncia, il rimborso della somma è pari a quella pagata alla data della concessione detratta del 3 % per ogni anno se la rinuncia avviene entro i primi dieci anni e del 5% per ogni anno se avviene oltre il decimo anno.
- 2) Per i loculi comunali concessi e già in uso, il rimborso della somma è pari a quella pagata alla data della concessione detratta del 5% per ogni anno di utilizzo. Trascorso il ventesimo anno di utilizzo nessun rimborso è dovuto ad esclusione di quanto descritto al successivo art.17.

### **Art. 17 - Rinuncia alle concessioni di loculo in uso.**

- 1) Se la estumulazione della salma sepolta in loculo comunale avviene, come per legge, dopo il ventesimo anno decorrente dalla data di seppellimento ed entro il trentesimo anno dalla medesima data, i costi di estumulazione sono sostenuti dall'amministrazione comunale, compresi la raccolta dei resti mortali in cassetta ossario e il deposito nell'ossario comunale.
- 2) Se il concessionario e i suoi successori o i parenti del defunto richiedono la collocazione dei resti e della cassetta ossario in celletta ossario singola, se disponibile, devono sostenere il costo della celletta, previsto e determinato dalla Giunta Comunale.

### **CAPO VI - NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 18 - Censimento e regolarizzazione delle concessioni in atto.**

- 1) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà
  - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
  - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
  - c) la regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### **CAPO VII - NORME FINALI**

#### **Art. 19 - Entrata in vigore.**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione è divenuta esecutiva.

#### **Art. 20 - Pubblicità del Regolamento.**

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) Di una copia del presente regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio e inoltre all'ufficio di polizia comunale.

#### **Art. 21 - Abrogazioni di precedenti disposizioni.**

- 1) Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
- 2) Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

#### **Art. 22 - Rinvio dinamico.**

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinaria.

#### **Art. 23 - Vigilanza - Sanzioni.**

- 1) La verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è demandata alla polizia municipale e alle altre autorità competenti;
- 2) Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
- 3) Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
- 4) Il trasgressore ha l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.